

- Art. 1 E costituita in Frauenfeld, in conformità alle disposizioni degli art. 60 ss. del Codice Civile Svizzero, la Società "Dante Alighieri" Turgovia. Essa ha lo scopo di sostenere e diffondere la lingua e la cultura italiane. A tale fine promuove conferenze, rappresentazioni, corsi ed altre manifestazioni culturali.
- Art. 2 La Società "Dante Alighieri" Turgovia è indipendente; non ha carattere politico né confessionale.
- Art. 3 Possono diventare soci le persone fisiche e giuridiche che fanno debita domanda per iscritto al Consiglio direttivo e accettano il presente statuto.
- Sull'ammissione ed esclusione dei soci delibera il Consiglio direttivo, salvi restando i diritti dell'Assemblea.
- Art. 4 L'anno sociale dura dal 1^o luglio al 30 giugno.
- I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale, che deve essere versata non oltre il 31 dicembre.
- Art. 5 Gli organi della Società sono:
- a) l'Assemblea dei soci
 - b) il Consiglio direttivo
 - c) i Revisori dei conti.
- Art. 6 L'Assemblea dei soci è l'organo supremo della Società. Essa dev'essere convocata almeno una volta all'anno (Assemblea ordinaria) ed ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo creda opportuno o su domanda scritta e motivata di almeno un quinto dei soci (Assemblea straordinaria).
- La convocazione deve arrivare per iscritto con un preavviso di almeno due settimane.
- Art. 7 L'Assemblea ordinaria dei soci viene convocata per
- approvare la relazione del Consiglio direttivo
 - approvare il conto consuntivo dell'annata precedente
 - fissare la quota annuale
 - nominare il Presidente e gli altri membri del Consiglio direttivo
 - nominare i due Revisori dei conti
 - trattare argomenti nell'interesse della Società
- Spetta all'Assemblea il diritto di appello in caso di esclusione di soci decretata dal Consiglio direttivo.
- Art. 8 L'Assemblea dei soci è atta a deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti, non computando i membri del Consiglio direttivo. Essa viene diretta dal Presidente o dal Vicepresidente della Società e debitamente verbalizzata. Le decisioni vengono prese alla maggioranza dei voti dei soci presenti. I membri del Consiglio direttivo hanno diritto di voto salvo per l'approvazione della relazione del Consiglio stesso e dei conti dell'esercizio precedente ed in caso di appello contro una esclusione di socio.
- Art. 9 Il Consiglio direttivo dirige e amministra la Società.
- È composto di almeno 5 membri, eletti a maggioranza di voti dalla Assemblea.
- Il Consiglio è diretto dal Presidente della Società e nomina tra i propri membri il o i Vicepresidenti, il Segretario e il Cassiere.
- Art. 10 Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide quando sono presenti almeno 3 membri. Il Consiglio direttivo decide a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità di voti, il voto del Presidente è doppio.
- Art. 11 La Società è validamente impegnata verso terzi dalle firme del Presidente, del Vicepresidente e del Cassiere. Le firme devono essere apposte collettivamente a due.
- Art. 12 I Revisori dei conti sono nominati a maggioranza dei voti dalla Assemblea dei soci.
- Art. 13 Il Presidente, gli altri membri del Consiglio direttivo e i Revisori dei conti sono nominati per una durata di tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissione o decadenza essi sono sostituiti per la durata restante della carica.
- Art. 14 Le modifiche del presente statuto e lo scioglimento della Società devono essere approvati in Assemblea straordinaria da almeno due terzi dei presenti.
- In caso di scioglimento della Società, il patrimonio sociale verrà versato a quella istituzione svizzera culturale apolitica e aconfessionale che sarà indicata dall'Assemblea straordinaria dei soci.

Questo statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci tenutasi in Frauenfeld il 15 giugno 1988.